

AII.F

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOSSE
BIOLOGICHE (COMPRESIVO DI SMALTIMENTO) PER GLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' DELL'A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI
(CIG 9915422116)**

L'anno il giorno del mese di tra:
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Firenze Montedomini", con sede in Firenze, Via dei Malcontenti n. 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, ai sensi della Deliberazione Consiliare n. 3 del 18/03/2020, in seguito anche "Azienda"
- la Società, con sede in (....), n., c.a.p., C.F./P. I.V.A., in persona del Sig. legale rappresentante, nato a il, in seguito anche "Impresa"

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore Generale n.... del è stata adottata la determina a contrarre relativa all'avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro dei servizi di "ORDINARIA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI REFLUI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI" di durata triennale decorrente dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio;
 - che con Determinazione del Direttore Generale n. del è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro dei servizi di in oggetto alla ditta..... con sede in..... partita iva..... Iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA n..... alla quale affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi al servizio di ordinaria manutenzione e pronto intervento agli impianti di smaltimento dei reflui per gli immobili di proprietà dell'A.S.P. Firenze Montedomini per la durata di 3 anni dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio.
 - che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
 - che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
 - che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (stand still).
- Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'accordo quadro dei servizi di **ORDINARIA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI REFLUI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI** condizioni che l'impresa suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

Le condizioni stabilite con il presente atto resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e regoleranno anche i successivi contratti d'appalto dei servizi.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La Stazione Appaltante potrà in qualunque momento stabilire di non procedere o di procedere solo in parte all'affidamento dei successivi contratti d'appalto relativamente ai servizi oggetto del presente accordo quadro senza che nulla l'Impresa aggiudicataria possa pretendere. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 – Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo quadro ha **durata anni 3** decorrenti dalla data di stipula del presente contratto (ovvero dalla data del..... corrispondente alla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art.32 comma 8 del D.Lgs50/2016) ovvero dalla **data del verbale di consegna del servizio**.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente contratto.

Art. 3 – Valore dell'Accordo Quadro

Il corrispettivo massimo di servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro, ammonta a **€ 48.000,000 (quarantottomila/00 euro)** oltre I.V.A. nella misura di legge.

L'importo offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria per l'espletamento delle singole attività oggetto dell'accordo che prevede i seguenti importi:

- Vuotatura fosse biologiche €/m³
- Vuotatura reflui da acque chiare € a intervento
- Servizio di stasatura €/h
- Servizio di lavaggio € a intervento
- Servizio di videoispezione € a intervento

resterà immutato per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro e per tutti gli affidamenti successivi che ne faranno parte.

Art. 4 – Aggiudicazione contratti applicativi

I singoli servizi associati al presente accordo quadro verranno affidati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri da parte del Direttore dell'Esecuzione, applicando il listino prezzi offerto dall'aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di gara.

Art. 5 - Domicilio

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'impresa aggiudicataria è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio dell'A.S.P. Firenze Montedomini, Via de' Malcontenti n. 6 – 50122 Firenze.

Art. 6 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o lavorazioni, relativamente a ciascun contratto applicativo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, ed in particolare: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 7 - Cessione del contratto

È tassativamente vietata la cessione anche solo parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o future.

È inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8 - Risoluzione dell'accordo quadro

Oltre che nei casi previsti dal capitolato speciale d'appalto, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'impresa inadempimenti o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali o contrattuali in merito ai lavori affidati.

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo i crediti maturati dalla ditta per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Amministrazione Comunale a dichiarare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 9 - Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare almeno dieci giorni prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione del servizio, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere e della Direzione del contratto.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo dell'accordo quadro fino al termine previsto. Tale polizza dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino all'espletamento degli interventi (subappaltatori, fornitori, subcontraenti, etc..) indipendentemente dalla natura del rapporto con l'appaltatore. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo previsti dalla normativa vigente. Le franchigie e gli scoperti saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto applicativo l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto si richiama il Capitolato speciale d'appalto e la relativa normativa vigente.

Art. 11 - Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza dei lavori

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U. Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto

siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Art. 12 - Sospensioni dell'accordo quadro

Qualora cause di forza maggiore o nei casi previsti dal Codice Civile impediscano all'affidatario dell'accordo quadro di garantire le prestazioni oggetto dell'accordo, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento del servizio e attendere la formale sospensione dell'efficacia dell'accordo stesso.

Art. 13 - Contabilizzazione degli interventi

I servizi affidati successivamente alla stipula dell'accordo quadro saranno remunerati a misura mediante l'applicazione dell'elenco prezzo offerto dall'aggiudicatario nell'offerta economica, che si allega sub B al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. Ove ricorra la necessità di applicare prezzi non presenti nell'elenco prezzi contrattuale sarà determinato il nuovo prezzo. Qualora la voce di interesse non sia presente nell'elenco prezzi verrà determinata in contraddittorio con l'appaltatore, previa redazione della relativa analisi.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento di cui al Capitolato Speciale di gara che si allega sub A al presente contratto verrà applicata una penale variabile dal 5% al 10% del valore contrattuale a seconda del ritardo effettuato rispetto a quanto previsto nel capitolato.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni patiti e patendi o ulteriori oneri sostenuti o da sostenere o subiti a causa dei ritardi.

Art. 15 - Pagamenti

I pagamenti verranno corrisposti, previa verifica della regolarità contributiva, per singolo intervento secondo le modalità stabilite nei rispettivi contratti attuativi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento, il CIG e ed il relativo CUP qualora esistente.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per tutto quanto non espressamente regolato nell'Avviso o nel capitolato speciale si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia.

In particolare si fa richiamo alle norme e condizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), alle linee guida ANAC eventualmente emesse nel periodo di vigenza del presente accordo, al codice Civile, alla Legge 127/2007, al D.Lgs. n. 81/2008, alla Legge Regionale della Toscana n. 38/2007 in materia di appalti pubblici e alla normativa comunitaria, italiana e regionale vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza sul lavoro.

Art. 18 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

Art. 19 - Documenti facenti parte integrante del contratto ed allo stesso materialmente allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono ad esso materialmente allegati:

- A) il capitolato speciale d'appalto;
- B) offerta economica dell'appaltatore

Articolo 20 - Responsabile del Procedimento)

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 Il Responsabile del Procedimento incaricato dall'Azienda è

Il Direttore dell'Esecuzione nominato dall'Azienda è ...

L'Azienda potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.

Articolo 21 - Referente dell'accordo per l'impresa

L'impresa aggiudicataria nomina come referente tecnico per l'impresa il Sig.
reperibile ai seguenti recapiti: Tel. Cell. Fax Email pec
..... al quale il R.U.P. potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente in forma scritta al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 22 – Registrazione

Per quanto attiene la registrazione, si stabilisce che tale atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 20 del D.P.R. 634 del 26/10/1972, con spese a carico del richiedente.

Art. 23 - Trattamento dati personali

I dati personali forniti dall'appaltatore saranno utilizzati ai sensi e nei limiti previsti dal GDPR.

L'impresa ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, i contraenti lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005.